

PROCTRA DELLA REPUBBLICA DI LATVIA  
SE VETTENA - AVANTI PAGAMENTO  
DEBITO DI CERTIFICATO  
L. 11/11/2000  
Par. a € 3/88  
IL PLINZIONARIO

Denuncia -- Querela

9/7/2015

Il sottoscritto **Bolici Paolo** (C.F. BLCPLA50H27F592M), nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 e residente in Nettuno (Roma), alla Via S. Giacomo, n. 14, in proprio e in qualità di legale rapp.te p.t. e A.U. della INSIDE SRL -- in concordato preventivo, espone quanto segue (si allega visura della società doc. 1).

I molteplici elementi di giudizio qui di seguito rappresentati inducono gli scriventi a ritenere di essere stati vittime di reiterate e sistematiche condotte delittuose -- *sub nomine iuris USURA ed ESTORSIONE* -- poste in essere da soggetti in varia guisa riconducibili alla **Banca INTESA SANPAOLO SPA**, che hanno prodotto e stanno producendo danni gravi ed irreparabili ai beni immobili di proprietà personale nonché danni sotto forma di mancati guadagni inerenti l'attività esercitata. In particolare ed in sintesi, esse condotte si sono estrinsecate, dapprima, nell'applicazione di condizioni di credito usuraie e successivamente nelle richieste di tali somme indebite, per come meglio appresso spiegato, accompagnate dalla minaccia, poi concretizzata, che laddove gli esponenti non si fossero risolti ad aderire alle loro anzidette ingiuste pretese, li avrebbero segnalati a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia nonché proceduto al recupero forzoso dei predetti asseriti crediti.

Ma cosa ancor più sconvolgente è che le azioni giudiziali minacciate e poi effettivamente poste in essere dai soggetti agenti facenti capo all'Istituto protagonista di questa vicenda, hanno ad oggetto crediti illeciti, **NON ESISTENTI**, per la maggior parte frutto di **USURA**, della cui non debenza ed illiceità i medesimi soggetti agenti erano e sono pienamente consapevoli. In particolare tale comportamento ha determinato l'esclusione brutale dal credito legale dei sottoscritti e della di loro società, con l'ulteriore aggravio che il discredito lanciato nel sistema bancario non ha consentito più di operare con gli altri istituti di credito che, a loro volta, hanno revocato gli affidamenti con segnalazioni in Centrale Rischi e chiesto immediati rientri.

Ma si proceda con ordine.

I Rapporti di Credito e le condotte **USURAIE**

Quelli di seguito indicati sono i rapporti di credito nel tempo intrattenuti dagli scriventi con la INTESA SANPAOLO SPA:

- **conto corrente ordinario N. 4549015** intestato alla INSIDE SRL, aperto in data 23/04/99 ed è ancora operativo al 30/09/11 . A tale conto ordinario risultano collegati due anticipazioni contro cessione crediti la N. 1880017930 e la n. 1880018265 azionate con decreto ingiuntivo del 14/1/13.

Nel conto corrente ordinario N. 4549015, è stata eseguita consulenza tecnico contabile a firma del dott. R. Giansalvo (doc. 2), dalla quale è emerso che : *“dal 2/00 al 4/00, nel 4/04, nel 2/05, nel 2/06, nel 4/06, nel 2/07, nel 3/08, nel 2/09, il TEG 1 (colonna II.1.e), calcolato sulla base dell'art.1, comma 1, della L. del 7/3/96 N° 108, trasfuso anche nel 4° comma dell'art. 644 C. P., ribadito anche dalla Banca D'Italia con le sue istruzioni emanate in tema di Rilevazione del Tasso medio finalizzato a determinare trimestralmente il Tasso Soglia, ex 1° comma art. 2, L. N° 108\1996, come meglio esibito nel punto II.1.e dell'Appendice Esplicativa ai Prospetti, risulta maggiore del Tasso Soglia (colonna II.1.c)”*.

Dunque, tirando le fila del discorso, la C.T. di parte ha riscontrato l'applicazione sistematica, da parte dei rappresentanti dell'istituto di credito in questione, di condizioni indebite al credito, che di fatto si sono risolte in una USURA MACROSCOPICA e SISTEMATICA, oltre all'imponente addebito degli interessi ultralegali, anatocistici e CMS.

E di tanto i rappresentanti dell'Istituto in questione erano e sono perfettamente consapevoli non potendosi sensatamente sostenere che questi ultimi si siano appropriati di tali ingenti somme senza conoscere la illegittimità della prassi anatocistica, stigmatizzata a più riprese come illegittima dalla Suprema Corte di Cassazione con le note sentenze a S.U. del 2004 e del 2010.

Altresi, non potevano disconoscere il chiaro dettato della Legge 108/96 e dell'art. 644 c.p. che impongono di imputare nel calcolo del costo del denaro ogni onere ad esso collegato.

I criteri di calcolo adoperati dal Tecnico sono quelli imposti dall'art. 644 c.p. e dalla Legge 108/96 e

condivisi dalla più recente Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione Penale.

In particolare, si è potuto apprezzare che, a mezzo dell'utilizzo abnorme della Commissione di Massimo Scoperto, che è da ritenersi pacificamente quale voce di costo collegata all'effettivo utilizzo del denaro, in quanto, **NON E' PARAMETRATA ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI IN FAVORE DEL CORRENTISTA MA ALL'EFFETTIVO UTILIZZO DELLE SOMME STESSE**<sup>1</sup>, i tassi di interesse applicati hanno sfiorato le soglie di riferimento in maniera pressoché sistematica.

I rappresentanti degli istituti in questione, hanno incamerato indebitamente ingenti somme e così facendo hanno cagionato un gravissimo danno agli esponenti, ancora in corso di puntuale quantificazione, ma che sin d'ora può prudenzialmente attestarsi intorno ai 10.000.000,00 di Euro.

La consapevolezza in capo ad i soggetti agenti dell'odierna vicenda, di aver applicato condizioni indebite e di aver successivamente attivato procedure esecutive per il recupero di somme non dovute, addirittura frutto di usura, emerge con imperiosa evidenza laddove si ponga mente anche al contegno tenuto per percepire il frutto dell'indebito ed a tutto quanto appresso spiegato e documentato.

\*\*\*

Nei punti che precedono si è evidenziato come i rappresentanti della Banca abbiano **PATTUITO**, all'insaputa del Bolici, **CONDIZIONI DI CREDITO USURARIE**. Ma la condotta di detti soggetti non si esaurisce a tale aspetto ma va apprezzata nell'intera dinamica in cui è stata realizzata. Invero, la

---

<sup>1</sup> **Cass. Penale Sez. II, Sentenza n. 12028 del 19.12.2010** : " . Questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito.

Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. " , pag. 14 - in senso conforme **Cass. Pen Sez. II, n. 28743 del 14.05.2010**

**Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 46669/11** " . In tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale di interesse (TEG) praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile. " .

Banca dopo essersi GARANTITA, le più ampie tutele di soddisfo de relativi crediti, costringendo l'esponente e la sua famiglia A PRESTARE OGNI LORO BENE IMMOBILE a garanzia, ha portato e sta portando alle estreme conseguenze le riferite condotte, INCAMERANDO somme provento di usura.

Invero, quando iniziarono le prime difficoltà derivanti dalla crisi economica nazionale, la Banca, del tutto arbitrariamente, pretese il ripianamento immediato di tutte le esposizioni in quel momento in essere.

Nonostante le richieste interposte dallo scrivente di concordare una soluzione realisticamente sostenibile e che contemplasse, tra le altre cose, la possibilità di un rientro dilazionato nel tempo, i rappresentanti della Banca, dal canto loro, minacciarono che, laddove il rientro non sarebbe avvenuto a stretto giro, avrebbero attivato le procedure per le segnalazioni alla Centrale Rischi con revoca immediata tutti gli affidamenti nonché azionato giudiziariamente gli asseriti crediti, arrivando anche a paventare l'ipotesi del fallimento.

Vennero pertanto revocati tutti gli affidamenti ed effettuata l'iscrizione dei rispettivi nominativi presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia (doc. 3).

**La posizione dominante della Banca e la sua forza coartante, erano tali che essa ha sempre rifiutato ogni proposta di piano di rientro avanzata dallo scrivente , esigendo l'integrale ed immediata corresponsione anche -quantomeno- dell'indebitto.**

È stato così che a causa delle suddette segnalazioni chi scrive e la di lui società ebbero quale inevitabile conseguenza L'ESCLUSIONE brutale DAL CREDITO LEGALE, poiché, in seguito a ciò, il discredito lanciato nel sistema bancario non consentì più di operare con gli altri istituti di credito che, a loro volta, revocarono gli affidamenti, segnarono gli esponenti in Centrale Rischi e chiesero immediati rientri, bloccando di fatto ogni operatività creditizia con impossibilità di garantire le commesse.

È un dato di fatto che i soggetti agenti con l'uso distorto dello strumento della segnalazione hanno volutamente ridotto gli scriventi in una condizione permanente di ostaggio alle loro pretese ingiustamente egemonizzanti finalizzate all'appropriazione di tutte le risorse economiche societarie e personali, pena il paventato pregiudizio di conseguenze devastanti.

Fu così che i rappresentanti della Banca, abusando della loro posizione dominante in una con loro analitica conoscenza delle condizioni di difficoltà economica e dello stato di bisogno in cui versava la società dello scrivente, **decisero di aggredire il patrimonio immobiliare, intraprendendo plurime azioni esecutive** (cfr. opposizione a decreto ingiuntivo del 15/3/13 – doc. 4).

Appare quindi essere **non seriamente contestabile** come le condotte in questione si connotino di illiceità già in quanto costituenti un vero e proprio abuso di potere da parte dell'istituto di credito in parola e che qualificano tale abuso, a giudizio di chi scrive, nel senso di estorsione.

**IN TALE SCENARIO, INFATTI, LA INSIDE SRL, ORMAI IN BALIA DELLA VOLONTÀ DELLA BANCA, SI VIDE COSTRETTA ONDE SCONGIURARE LO SPETTRO DEL FALLIMENTO, A RICHIEDERE LA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO, EX ART. 161 LF ( DOC. 5).**

E tanto questi soggetti stanno facendo nella piena consapevolezza di richiedere somme frutto di USURA in quanto, nonostante la dedotta USURARIETA' DEI RAPPORTI- la Banca e chi per essa, ha **INTESO COMUNQUE PROSEGUIRE L'INTRAPRESA AZIONE ESECUTIVA IMMOBILIARE!**

Il ruolo particolarmente qualificato di chi istituzionalmente è deputato all'erogazione del credito imporrebbe una condotta tesa alla "protezione" dell'utente bancario.

Nell'odierna vicenda, invece, la posizione di forza dell'Istituto, viene utilizzata per ottenere, a mezzo di strumenti consentiti dall'ordinamento, finalità illecite.

Difatti, l'avvenuta consapevolezza di aver applicato condizioni indebite al credito, soprattutto a

titolo di USURA, dovrebbe imporre ad i rappresentanti dell'Istituto, quantomeno, di sospendere le azioni esecutive intraprese e di limitare le proprie pretese.

Non solo ciò non è accaduto, ma addirittura il D.I. E LA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI sono stati utilizzati quali ulteriori mezzi di pressione per indurre lo scrivente e la sua famiglia a cedere alle ingiuste pretese dei rappresentati della banca.

**MA CIRCOSTANZA ANCOR PIU' GRAVE E CHE DENOTA LA ILLECEITA' E LA CONDOTTA SPREGIUDICATA DELLA BANCA, RISIEME NEL FATTO CHE QUANDO LA SOCIETA' DELLO SCRIVENTE E' STATA SEGNALATA AVEVA ATTIVATO LA PROCEDURA EX ART 67 C. 3 LETT. D) R.D. 267/1942 (doc. 7).**

**NONOSTANTE CIO' E NONSTANTE CHE LA BANCA INTESA FOSSE TRA GLI ISTITUTI CHIAMATI AD ASSEVERARE IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE, IN SPREGIO AD OGNI CRISMA NORMATIVO E IN PALESE VIOLAZIONE ANCHE CON IL DIRITTO COMUNITARIO CHE VIETA DI APPORRE A SOFFERENZA QUEI CREDITI OGGETTO DI PROCEDURE DI RISTRUTTURAZIONE, HA UGUALMENTE PROCEDUTO ALLA SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI DEL NOMINATIVO DELLA INSIDE SRL CAUSANDO DANNI VIEPPIU' DEVASTANTI.**

Ne consegue che tutte le azioni a mezzo delle quali i soggetti riconducibili alla banca INTESA Spa stanno cercando di percepire ulteriormente il frutto dell'usura, devono essere necessariamente identificate quali atti integrativi della condotta usuraria, essendo pacifico che in ordine al momento finale della condotta criminosa del reato di usura deve prendersi in considerazione anche l'attività giudiziale a mezzo della quale si vorrebbe conseguire l'effetto di ottenere ulteriori pagamenti del credito usurario (Cass. Sezione II penale, Sentenza 6 marzo 2012 - 11 aprile 2012, n. 13418).

**Difatti, la condotta con la quale il debitore adempie la pattuizione di interessi usurari - nel**

caso che interessa i sottoscritti, hanno pagato senza sapere delle condizioni da usura, pur percependo l'eccessività degli oneri – non costituisce un *post factum* non punibile, rientrando, invece, a pieno titolo, nel fatto lesivo pienamente rilevante, com'è caratteristico di un reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata: “Poiché, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 7 marzo 1996 n. 108, si deve ritenere che il reato di usura sia annoverabile tra i delitti a “condotta frazionata” o a “consumazione prolungata”, concorre nel reato previsto dall'art. 644 c.p. solo colui il quale, ricevuto l'incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento; negli altri casi, l'incaricato risponde del reato di favoreggiamento personale o, nell'ipotesi di violenza o minaccia o di estorsione nei confronti del debitore” (cfr. Cassazione penale sez. II, 13 ottobre 2005, n. 41045).

Oltre a ciò, si consideri anche che, i soggetti agenti, hanno avuto piena cognizione della macroscopica USURA applicata e delle altre somme indebitamente richieste.

E' sicuramente nella convinzione di rimanere impuniti che i soggetti agenti si sono risolti a vessare in modo illegittimo chi, come gli scriventi, ha osato opporsi allo strapotere economico della Banca.

Era ed è nel patrimonio conoscitivo dei soggetti altamente qualificati all'erogazione del credito comprendere che, l'eventuale credito vantato in ragione del mutuo ipotecario e dei rapporti di c/c - tuttora incerto nel *quantum* - si sarebbe integralmente compensato con il maggior importo a credito dei sottoscritti per l'usura patita e per gli altri illeciti.

Anche da tali circostanze è assolutamente evidente la CONSAPEVOLEZZA, in capo ad i soggetti agenti, DI AGIRE ESECUTIVAMENTE PER CREDITI INESISTENTI, *rectius* FRUTTO DI USURA ed altri indebiti.

Pertanto, nel caso di specie, i rappresentanti della banca, qualora percepiranno le somme non dovute nell'ambito delle azioni promosse, porterebbero a compimento la condotta USURARIA.

Infatti l'art. 644 cp stabilisce che: “Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di

altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”.

Pertanto, i rappresentanti della Banca, non solo hanno applicato, come accertato nella CTp, interessi usurari ma hanno materializzato in ogni sua unità molecolare, la condotta usuraria, percependo indebitamente tali interessi nella piena consapevolezza di apprendere somme illecite perché provento di usura e dunque nella piena consapevolezza di far pagare alla ditta dello scrivente somme certamente indebite e no dovute.

### USURA IN CONCRETO

**Il comma 3 art. 644 cp**, che recita testualmente “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

Sul punto è intervenuta anche la Corte Suprema - sentenza 07/05/2014 n° 18778, che ha perentoriamente statuito:

I. ‘Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale della c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., comma 1 e 2, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione’.

II. ‘In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., comma 1 e 2, seconda parte) la ‘condizione di difficoltà economica’ della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la ‘condizione di difficoltà finanziaria’ investe, invece, più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni’.

III. ‘In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., comma 1 e 2, seconda parte) le ‘condizioni di difficoltà economica o finanziaria’ della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo ‘stato di bisogno’ (che integra la circostanza aggravante di cui all’art. 644 c.p., comma 2, c. 1°) perché le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli)’.

IV. 'In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p., comma 1 e 3, seconda parte) le 'condizioni di difficoltà economica o finanziaria' della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post'.

V. 'In tema di cd. usura in concreto (art. 644 c.p., comma 1 e 3, seconda parte) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione'.

Sulla scorta di tutto quanto sopra illustrato emerge con inequivoca chiarezza come nel caso di specie ricorrano i presupposti della fattispecie incriminatrice di cui al comma 3 art. 644 cp.

Difatti, la Banca oltre ad aver applicato interessi oltre la soglia, ha sistematicamente applicato interessi comunque di gran lunga superiore al tasso medio praticato per operazioni similari vigente tempo per tempo (confronta tabelle sub doc. 6), nella piena consapevolezza di imporre dette condizioni ad una soggetto, come la Inside srl, che all'epoca dei fatti versava in una conclamata situazione di difficoltà economica finanziaria.

E la consapevolezza di imporre alla Inside srl in momento di crisi aziendale il pagamento di interessi così onerosi, e pertanto sproporzionati, rispetto ai tassi medi, è comprovata dal fatto che la predetta società già dal 2009, quando iniziarono le prime difficoltà economiche dovute alla crisi finanziaria nazionale, propose all'intero ceto bancario, compresa la Intesa Sanpaolo, un piano di ristrutturazione aziendale che le stesse banche avrebbero dovuto sostenere economicamente. A tal fine venne attivata la procedura ex art 67 c. 3 lett. D) R.D. 267/1942 (doc. 7), che si concluse con l'asseverazione da parte delle suddette banche, che parteciparono con loro professionisti delegati, con un piano industriale e aziendale per dare ripresa alle attività del sottoscritto.

Ne discende quindi, che Banca Intesa, non poteva disconoscere lo stato di crisi in cui si trovava la Inside srl quando ha applicato interessi al limite della soglia, introitando sproporzionati vantaggi e approfittando della debolezza economica della Inside srl.

Se così è, com'è, non vi è chi non veda come la condotta posta in essere dai rappresentanti

della banca, sia idonea ad integrare, in ogni sua unità molecolare entrambe le ipotesi di usura contemplate dall'art. 644 cp.

Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede, pertanto, alla A.G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire, in forza degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini, se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile.

Tanto premesso, il sottoscritto Bolici Paolo, nelle sopra spiegate qualità, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali USURA ed ESTORSIONE, **sporge con il presente atto formale**


### DENUNCIA-QUERELA

nei confronti dei soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della INTESA SANPAOLO SPA, nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, anche a titolo di concorso, chiedendo che si proceda nei loro confronti perché ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti o in ordine ai reati che emergono in corso di indagini.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art. 408 comma 2 c.p.p.) e/o di proroga delle indagini, riservando la costituzione parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti. Con riserva di integrazioni, memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia **tutti i documenti così come numerati in parte narrativa.**

Anzio, 07.07.2015

Paolo Bolici





segnalati alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia (oltre alle altre centrali rischi private) e quindi privati delle somme depositate presso l'istituto.

Ma cosa ancor più sconvolgente è che le minacce, poi effettivamente poste in essere dai soggetti agenti facenti capo all'Istituto protagonista di questa vicenda, hanno ad oggetto crediti illeciti, NON ESISTENTI, per la maggior parte frutto di USURA, oltre che di indebita applicazione della CSM e altre spese usurarie, della cui non debenza ed illiceità i medesimi soggetti agenti erano e sono pienamente consapevoli.

Ma si proceda con ordine.

\*\*\*

Per comprendere compiutamente la fattispecie occorre, a giudizio di chi scrive, illustrare in premessa chi è LA INSIDE srl e chi è il suo rappresentante, che con il presente atto sporgono formale denuncia-querela quale persone offese e danneggiate dai relativi fatti di reato inferibili nella fattispecie appresso illustrata.

\*\*\*\*\*

La Inside srl a vede l'inizio della propria attività, nel lontano 1993. Da allora, la società poté in breve tempo espandersi ed ampliare la propria struttura organizzativa ed operativa, riuscendo così ad acquisire importanti commesse raggiungendo una posizione di leader proprio settore. Essendo quindi a contatto anche con gruppi imprenditoriali di rilievo internazionale, aveva potuto prevedere, con largo anticipo, già nel 2004, che si sarebbe avuto un periodo di profonda crisi economica internazionale, con ricadute disastrose sul sistema produttivo. Pertanto, la solidità di posizione che la società aveva come sopra negli anni conseguito è stata incrinata dalla crisi del settore che risulta a tutti essere solo una species del genus crisi economica nazionale in atto. Dette congiunture socio economiche hanno inevitabilmente obbligato la Inside srl, che ha sempre voluto e vuole esistere continuando a produrre ricchezza diffusa, a ricorrere agli interlocutori obbligati preposti al credito, che sono le banche.

Pertanto, nonostante l'impresa detenesse una posizione leader nel mercato, come ulteriore garanzia al proprio sistema produttivo e per garantire l'occupazione dei propri addetti aveva convocato il ceto bancario, tra cui la Unicredit Spa - filiale di Latina, con la quale la società aveva un rapporto più che consolidato, onde rappresentare il proprio piano operativo per il futuro aziendale e per chiederne il sostegno per investimenti sia in campo nazionale che internazionale.

Tanto la Inside srl ha fatto nella certezza di aver a che fare con soggetti, addirittura istituzionalmente, obbligatoriamente onesti. Certezza ostinatamente mantenuta fino a quando sono intervenuti pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione attestanti l'inopinato accertamento di pratiche sussumibili sub nomen iuris usura/anatocismo da parte delle banche.

Il dubbio, per la prima volta ingeneratosi alla luce di ciò, ha indotto lo scrivente a chiedere la verifica dei conti bancari della società. E' stata, insomma, la notizia di accertate illegalità ad opera delle banche che ha fatto dubitare delle reiterate rassicurazioni ammannite dai funzionari della Unicredit Spa ogniqualvolta il sottoscritto, per conto della Inside International, reclamava condizioni di credito migliori. Questi gli hanno sempre detto che le condizioni di credito applicategli fossero non solo legittime ma addirittura le migliori praticabili. A tanto lo scrivente ha a lungo creduto, ma tanto non era vero, come risulta dalla consulenza tecnica di cui qui di seguito.

Detto incarico è stato assegnato allo studio del dott. Roberto Giansalvo, accreditato di professionalità specifica indubbia.

L'esito di detta consulenza tecnica (allegati sub. n. 2 e 3 come parte integrante il presente atto) è letteralmente sconcertante. La Inside srl ha patito interessi usurari ad opera della Unicredit Spa - filiale di Latina, in relazione ad una serie di rapporti intrattenuti con il medesimo istituto di credito concernenti affidamenti in conto corrente e conti anticipi ad essi collegati.

Infatti, dalla ricostruzione tecnico contabile è emerso in maniera inequivocabile che in relazione al Conto corrente ordinario n. 500034426 (già 16112-59), e al quale risultano collegati i conti sbf n.

1611691 e n. 500055460 (già 32027296) vi è stata l'applicazione di interessi, oneri, commissioni e spese indebite per euro 1.226.092,58 di cui euro 678.656,34 per ristorno da interessi usurari (si deposita CTP redatta a cura del dott. Roberto Giansalvo, doc. 2).

Sempre da suddetta relazione e in riferimento al Conto corrente ordinario n. 4245866 al quale risulta collegato il conto sbf n. 9335042, è altresì emerso l'applicazione di interessi, oneri, commissioni e spese indebite per euro 165.474,04 di cui euro 101.954,73 per ristorno da interessi usurari (si deposita CTP redatta a cura del dott. Roberto Giansalvo, doc. 3).

Pertanto, solo all'esito della citata Consulenza Tecnica di parte che gli scriventi hanno potuto verificare l'abnormità delle spese ed interessi illegittimamente imputati nell'erogazione del credito, che di fatto si sono risolti in una **USURA MACROSCOPICA** che ha determinato la progressiva mancanza di liquidità facendo precipitare la Inside International in una situazione vieppiù aberrante di **DISSESTO INDUSTRIALE** del complesso delle imprese dello scrivente in guisa da cagionare danni per **CENTINAIA DI MILIONI** di euro. In particolare tale comportamento ha determinato l'esclusione brutale dal credito legale della del sottoscritta e della Inside srl, con la conseguenza che l'attività in corso ha subito un improvviso arresto cagionando danni devastanti, portando la Inside srl sull'orlo del fallimento scongiurato allo stato solo dall'attivazione della procedura concordataria. Così, invero, è iniziato il declino dell'impresa, poiché il discredito lanciato nel sistema bancario non consentì più di operare con gli altri istituti di credito che, a loro volta, revocarono gli affidamenti, segnarono gli esponenti in Centrale Rischi e chiesero immediati rientri. Infatti, la posizione dominante della Banca, la sua forza coartante, era tale che essa ha sempre rifiutato ogni proposta di piano di rientro avanzata dalla Inside International, esigendo l'integrale ed immediata corresponsione anche -quantomeno- dell'indebito. Nessuna proposta avanzata in tal senso dallo scrivente è mai stata presa in considerazione.

I rappresentanti della Unicredit spa, hanno sempre e comunque abusato della loro analitica conoscenza delle condizioni di difficoltà economica

in cui versava la Inside srl. di cui conoscevano lo stato di bisogno (avendo accesso alle segnalazioni in Centrale Rischi) che la costringeva a ricorrere al credito e alle condizioni illegittime dagli stessi imposte.

E' per questo che i rappresentanti dell'Istituto in questione non potevano non essere a conoscenza di essersi appropriati di tali ingiuste ed ingenti somme. Non è possibile, a giudizio di chi scrive, ritenere che tecnici del settore, in virtù del chiaro dettato della Legge 108/96 e dell'art. 644 c.p. che impongono di imputare nel calcolo del costo del denaro ogni onere ad esso collegato, non fossero consapevoli della illiceità di detto interesse e, dunque della clamorosa natura usuraria degli interessi da essi deliberatamente voluta e perseguita.

Non fosse altro che i criteri di calcolo adoperati dal CT di parte sono quelli imposti dall'art. 644 c.p. e dalla Legge 108/96 e condivisi dalla più recente Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione Penale.

In particolare, si è potuto apprezzare che, a mezzo dell'utilizzo abnorme della Commissione di Massimo Scoperto, che è da ritenersi pacificamente quale voce di costo collegata all'effettivo utilizzo del denaro, in quanto, **NON E' PARAMETRATA ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI IN FAVORE DEL CORRENTISTA MA ALL'EFFETTIVO UTILIZZO DELLE SOMME STESSE<sup>1</sup>, i TASSI DI INTERESSE APPLICATI HANNO SFORATO LE SOGLIE DI RIFERIMENTO IN MANIERA PRESSOCHÉ SISTEMATICA.**

A seguito di quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione Penale, i rappresentanti degli istituti di credito non possono

---

<sup>1</sup> Cass. Penale Sez. II, Sentenza n. 12028 del 19.02.2010 : "...Questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito.

Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente...", pag. 14 - in senso conforme Cass. Pen. Sez. II, n. 28743 del 14.05.2010, Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 46669/11 "...In tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale di interesse (TEG) praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile...".

sensatamente invocare la contrarietà delle indicazioni di Banca d'Italia al fine di ritenere scriminata la propria condotta sul piano penale, poiché: "...Appare pertanto illegittimo lo scorporo dal TEGM della CMS ai fini della determinazione del tasso usurario, **INDIPENDENTEMENTE DALLE CIRCOLARI E ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D'ITALIA AL RIGUARDO.** In termini generali, quindi, l'ignoranza del tasso di usura da parte delle banche è priva di effetti e non può essere invocata quale scusante, trattandosi di ignoranza sulla legge penale (art. 5 c.p.)..." (Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 46669/11). Se così è, non può revocarsi in dubbio, che GLI INDICI FATTUALI sopra indicati sono, ad avviso di chi scrive, dimostrativi del DOLO dei funzionari che hanno posto in essere le relative operazioni in nome e per conto dell'Istituto Bancario di appartenenza.

Pertanto, la consapevolezza di aver applicato condizioni indebite al credito, soprattutto a titolo di USURA, avrebbe dovuto imporre ad i rappresentanti dell'Istituto, quantomeno, di ricalcolare l'esatto dare avere tra le parti fornendo una rappresentazione veritiera della realtà contabile. E' un dato di fatto che, ad oggi, i conti correnti della Inside International, laddove la Banca avesse operato i ristorni delle somme incamerate indebitamente a titolo di interessi ultralegali e usurari, oltre commissioni, altri oneri e spese, sarebbe dovuti essere in attivo.

Con l'ulteriore aggravio che laddove fosse restituito a chi scrive quanto indebitamente pagato, si sarebbero potuti tranquillamente conteggiare debiti veri e legittimi e rendersi immune da aggressioni da parte di essi soggetti usurari che stanno portando impunemente ad estreme conseguenze i reati che è dato ritenere essi abbiano commesso in danno della società rappresentata dallo scrivente.

Quo che emerge, quindi, da tutto quanto sopra esposto, è la chiara responsabilità dei rappresentanti della banca, soprattutto laddove si pensi al ruolo particolarmente qualificato di chi istituzionalmente è deputato all'erogazione del credito imporrebbe una condotta tesa alla "protezione" dell'utente bancario. Nell'odierna vicenda, invece, la

posizione di forza dell'Istituto, è stata sempre e solo utilizzata per ottenere, a mezzo di strumenti consentiti dall'ordinamento, finalità illecite.

La condotta rappresentata, si ribadisce, ha, infatti, determinato il dissesto societario di una realtà solida e produttiva.

\*\*\*\*\*

Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede, pertanto, alla A.G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire, sulla scorta degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini, se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile.

Tanto premesso, il sottoscritto Paolo Bolici, in proprio e nella qualità di legale rapp.te p.t. della Inside srl, come sopra meglio generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali USURA, sporgono con il presente atto formale

#### DENUNCIA-QUERELA

contro i soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della Unicredit Spa, nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, chiedendo che si proceda nei loro confronti perché ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti.

Si chiede alla S.V. Ill. ma di voler acquisire presso i locali dell'Istituto di credito, tutti i documenti bancari inerenti i rapporti di credito intercorsi tra le parti, in particolare:

- tutti i contratti e gli estratti conto completi, comprensivi di scalare dall'inizio del rapporto depositati presso la Unicredit spa concernenti:

- Conto corrente ordinario n. 500034426 (già 16112-59) e conti sbf n. 1611691 e n. 500055460 (già 32027296) ed ogni altro documento inerente i citati rapporti o ad essi in varia guisa connessi o riferibili, compresi tutti i contratti di garanzia reale e personale.

Conto corrente ordinario n. 4245866 e conto sbf n. 9335042 ed ogni altro documento inerente i citati rapporti o ad essi in varia guisa connessi o riferibili, compresi tutti i contratti di garanzia reale e personale.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art. 408 comma 2 c.p.p.), riservandoci di costituirci parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti.

Con riserva di integrazioni, memorie, produzioni ed indicazione di testimoni; si producono in copia:


- 1) Visura della Inside ~~Integrazioni~~ SPA; SNL
- 2) Consulenza tecnica a firma del dott. Roberto Giansalvo e relativi allegati inerente il c/c ordinario n. 500034426 (già 16112-59) e conti sbf n. 1611691 e n. 500055460 (già 32027296);
- 3) Consulenza tecnica a firma del dott. Roberto Giansalvo e relativi allegati inerente c/c ordinario n. 4245866 e conto sbf n. 9335042.

Con Osservanza.

Anzio - Latina, 26.6.2014

Bolici Paolo

In proprio e in qualità di legale rapp.te p.t.  
della Inside srl in concordato preventivo





Ma si proceda con ordine

Per comprendere compiutamente la fattispecie occorre, a giudizio di chi scrive, illustrare in premessa chi è la Inside srl e chi sono i rappresentanti che con il presente atto sporgono formale denuncia-querela quale persone offese e danneggiate dai relativi fatti di reato inferibili nella fattispecie appresso illustrata.

\*\*\*\*\*

La Inside srl vede l'inizio della propria attività nel lontano 1993. Da allora, la società poté in breve tempo espandersi ed ampliare la propria struttura organizzativa ed operativa, riuscendo così ad acquisire importanti commesse raggiungendo una posizione di leader nel proprio settore. Essendo quindi a contatto anche con gruppi imprenditoriali di rilievo internazionale, aveva potuto prevedere con largo anticipo, già nel 2004, che si sarebbe avuto un periodo di profonda crisi economica internazionale, con ricadute disastrose sul sistema produttivo.

Pertanto, la solidità di posizione che la società aveva come sopra negli anni conseguito è stata incrinata dalla crisi del settore che risulta a tutti essere solo una species del genus crisi economica nazionale in atto. Dette congiunture socio economiche hanno inevitabilmente obbligato la Inside srl, che ha sempre voluto e vuole esistere continuando a produrre ricchezza diffusa, a ricorrere agli interlocutori obbligati preposti al credito, che sono le banche.

Pertanto, nonostante l'impresa detenesse una posizione leader nel mercato, come ulteriore garanzia al proprio sistema produttivo e per garantire l'occupazione dei propri addetti (all'epoca circa 400 unità tra quelli della Inside srl e quelli delle società collegate), aveva convocato il ceto bancario, tra cui la MPS - filiale di Latina, con la quale la società aveva un rapporto più che consolidato, onde rappresentare il proprio piano operativo per il futuro aziendale e per chiederne il sostegno per investimenti sia in campo nazionale che internazionale.

Tanto la Inside srl ha fatto nella certezza di aver a che fare con soggetti, addirittura istituzionalmente, obbligatoriamente onesti.

Certezza che egli ha ostinatamente mantenuto fino a quando sono intervenuti pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione attestanti l'inopinato accertamento di pratiche sussumibili sub nomen iuris usura/anatocismo da parte delle banche.

Il dubbio, per la prima volta ingeneratosi alla luce di quanto indotto gli scriventi a chiedere la verifica dei conti bancari della loro società. E' stata, insomma, la notizia di accertate illegalità ad opera delle

banche che ha fatto dubitare delle reiterate rassicurazioni ammannite dai funzionari della MPS Spa. Ogniqualvolta i sottoscritti reclamavano, per conto della Inside srl, condizioni di credito migliori. Questi gli hanno sempre detto che le condizioni di credito applicategli fossero non solo legittime ma addirittura le migliori praticabili attesa la fattualità. A tanto gli scriventi hanno a lungo creduto, tanto non era vero, come risulta dalla consulenza tecnica di cui qui di seguito.

Detto incarico è stato assegnato allo studio del dott. Roberto Giansalvo, accreditato di professionalità specifica indubbia, il quale ha proceduto ad effettuare un conteggio prudentiale, vagliando anche l'ipotesi che i rapporti analizzati siano viziati da interessi ultralegali, spese ed oneri non pattuiti e da pratiche anatocistiche, non avendo a disposizione il contratto di apertura dei conti ordinari appresso indicati e comunque avendo a base un saldo che, risultante dalle scritture contabili della banca, deve ritenersi del tutto midoneo a provaie l'effettivo dato iniziale di partenza per il calcolo.

È così emerso che la Inside srl ha patito interessi usurari ad opera della MPS Spa-filiale di Latina, in relazione ad una serie di rapporti intrattenuti con il medesimo istituto di credito concernenti affidamenti in conto corrente e conti anticipi ad essi collegati e segnatamente:

In relazione al Conto corrente ordinario n.12184.16 (già 12174.70, già 12184F, conto sbf n. 12665Y, conto sbf n.12874 J, conto sbf n. 12441Q, e da ultimo conto anticipi n.383960.34, vi è stata l'applicazione di interessi usurari, ultralegali e anatocistici nonché oneri, CMS e spese indebite per complessivi euro 370.415,85 + usura soggettiva per euro 25.019,92 (si deposita CTP redatta a cura del dott. Roberto Giansalvo, (doc.2).

Sempre da altra redazione a firma del dott. Giansalvo, in riferimento al Conto corrente ordinario n.1227.67 è altresì emerso l'applicazione di interessi, oneri, commissioni e spese indebite per un ammontare di euro 259.935,24 (si deposita CTP redatta a cura del dott. Roberto Giansalvo e usura soggettiva per euro 58.341,12 (doc.3)

Pertanto, solo all'esito della citata Consulenza Tecnica di parte che gli scriventi hanno potuto verificare l'abnormità delle spese ed interessi illegittimamente imputati nell'erogazione del credito, che di fatto si sono risolti in una **USURA MACROSCOPICA** che ha determinato la progressiva mancanza di liquidità facendo precipitare la Inside srl in una situazione vieppiù aberrante di **DISSESTO INDUSTRIALE** del complesso delle imprese degli esponenti, cagionando danni per **CENTINAIA DI MILIONI di euro**. La Inside srl ha evitato, per il momento, il fallimento, solo per l'attivazione della procedura concordataria, (doc.4). In particolare tale

comportamento ha determinato l'esclusione brutale dal credito legale della della Inside srl, con la conseguenza che le attività in corso hanno subito un improvviso arresto cagionando danni devastanti. Iniziò così il declino dell'impresa, poiché non fu più possibile garantire le grandi commesse ed il discredito lanciato nel sistema bancario non consentì più di operare con gli altri istituti di credito che, a loro volta, revocarono gli affidamenti, segnarono gli esponenti in Centrale Rischio e chiesero immediati rientri. Infatti, la posizione dominante della Banca, la sua forza coartante, era tale che essa ha sempre rifiutato ogni proposta di piano di rientro avanzata da questa Impresa, esigendo l'integrale ed immediata corresponsione anche -quantomeno- dell'indebitato. Nessuna proposta avanzata in tal senso dallo scrivente è mai stata presa in considerazione.

I rappresentanti della MPS, hanno sempre e comunque abusato della loro analitica conoscenza delle condizioni di difficoltà economica in cui versava la Inside srl, di cui conoscevano lo stato di bisogno (avendo accesso alle segnalazioni in Centrale Rischio) che la costringeva a ricorrere al credito e alle condizioni illegittime dagli stessi imposte.

E' per questo che i rappresentanti dell'Istituto in questione non potevano non essere a conoscenza di essersi appropriati di tali ingiuste ed ingenti somme. Non è possibile, a giudizio di chi scrive, ritenere che tecnici del settore, in virtù del chiaro dettato della Legge 108/96 e dell'art. 644 c.p. che impongono di imputare nel calcolo del costo del denaro ogni onere ad esso collegato, non fossero consapevoli della illiceità di detto interesse e, dunque della clamorosa natura usuraria degli interessi da essi deliberatamente voluta e perseguita.

Non fosse altro che i criteri di calcolo adoperati dal C.I. di parte sono quelli imposti dall'art. 644 c.p. e dalla Legge 108/96 e condivisi dalla più recente Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione Penale.

In particolare, si è potuto apprezzare che, a mezzo dell'utilizzo abnorme della Commissione di Massimo Scoperto, che è da ritenersi pacificamente quale voce di costo collegata all'effettivo utilizzo del denaro, in quanto, **NON E' PARAMETRATA ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI IN FAVORE DEL CORRENTISTA MA ALL'EFFETTIVO UTILIZZO DELLE SOMME STESSE<sup>1</sup>, i TASSI DI INTERESSE APPLICATI HANNO**

---

SFORATO LE SOGLIE DI RIFERIMENTO IN MANIERA PRESSOCHÉ SISTEMATICA.

A seguito di quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione Penale, i rappresentanti degli istituti di credito non possono sensatamente invocare la contrarietà delle indicazioni di Banca d'Italia al fine di ritenere scriminata la propria condotta sul piano penale, poiché:  
*"...Appare pertanto illegittimo lo scorporo dal TEGM della CMS ai fini della determinazione del tasso usurario, INDIPENDENTEMENTE DALLE CIRCOLARI E ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D'ITALIA AL RIGUARDO . In termini generali, quindi, l'ignoranza del tasso di usura da parte delle banche è priva di effetti e non può essere invocata quale scusante, trattandosi di ignoranza sulla legge penale (art. 5 c.p.)..."* (Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 46669/11) .

---

Cass. Penale Sez. II, Sentenza n. 12028 del 19.02.2010 : *"...Questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente..."*, pag. 14 - in senso conforme Cass. Pen. Sez. II, n. 28743 del 14.05.2010.  
Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 46669/11 *"...In tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale di interesse (TEG) praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile..."*.

In particolare ed in sintesi, con il primario atto di denuncia querela si è documentato, a mezzo della produzione di consulenze tecniche di parte effettuate su parte degli estratti conto e su parte della contrattualistica a disposizione, come i rappresentanti della Banca avessero negli anni applicato al sottoscritto e alla di lui società, INTERESSI USURARI, oltre ad altre condizioni illegittime al credito, a titolo di spese, commissioni, oneri ultralegali, interessi anarcistici. Invero, il comportamento dei predetti soggetti agenti non si è "solamente" limitato all'applicazione di somme indebitate, avendo i medesimi intimato il pagamento di tali somme indebitate, con la minaccia, poi attuata, che in difetto di pagamento avrebbero proceduto a: 1) revocare tutti gli affidamenti; 2) segnalare a "sofferenza" in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia (d. l. n. 112/1998) il nominativo dell'esponente, con conseguente esclusione dal circuito del credito legale e 3) agire giudizialmente per il recupero del proprio credito - in realtà - INESISTENTE.

Ma al fine di percepire il compiuto disvalore prete della fattispecie occorre apprezzare gli accaduti di cui sopra e i fatti qui di seguito meglio illustrati, non nella loro circoscritta unità ma quali tappe, succedutesi senza soluzione di continuità, di una più articolata condotta USURARIA, periti dallo scrivente, quantomeno, nelle devastanti conseguenze che ne sono conseguite.

Ed è in quest'ottica che vanno letti gli episodi che seguono e quelli già querelati.

E valga il vero.

La Banca oltre ad aver applicato interessi oltre la soglia usuraria, come già ampiamente illustrato nel primario atto di denuncia-querela, ha anche applicato sistematicamente interessi risultati essere di gran lunga superiori al tasso medio, vigente tempo per tempo, così come dettagliatamente specificato nelle tabelle n.I.1-n.II.1, allegate al presente atto.

È tanto, i rappresentanti della banca hanno fatto nella piena consapevolezza, da un lato di imporre il pagamento di interessi eccessivamente onerosi rispetto ai tassi medi, e dall'altro di approfittarsi della debolezza economica della società dello scrivente, versando la stessa, all'epoca in uno stato di crisi aziendale, ben noto ai protagonisti di questa vicenda.

Infatti, il gruppo societario del sottoscritto, già dal 2009, quando iniziarono le prime difficoltà economiche dovute alla crisi finanziaria nazionale, propose all'intero ceto bancario, compresa la MPS Spa, un piano di ristrutturazione aziendale che le stesse banche avrebbero dovuto sostenere economicamente. A tal fine venne attivata la procedura ex art 67 c. 3 lett. D) R.D. 267/1942 (doc. \_\_\_\_\_), che si concluse con l'asseverazione (doc.\_\_\_\_\_) da parte delle suddette banche, che parteciparono con i loro professionisti delegati, con un piano industriale e aziendale per dare ripresa alle attività del sottoscritto.

Ne discende quindi, che la Banca, non poteva disconoscere lo stato di crisi in cui si trovava la società di chi scrive, quando ha applicato interessi al limite della soglia, intitolando sproporzionati ed ingiusti vantaggi

Se così è, com'è, non vi è chi non veda come la condotta posta in essere dai rappresentanti della banca, sia idonea ad integrare, in ogni sua unità molecolare entrambe le ipotesi di usura contemplate dall'art. 644 cp.

Invero, il comma 3 art. 644 cp, recita testualmente *"La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria"*.

Sul punto è intervenuta anche la Corte Suprema - sentenza 07/05/2014 n° 18/78, che ha perentoriamente statuito:

I. *'Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale della c.d. usura in concreto (art. 644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario ex lege) ed i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione.'*

II. *'In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) la 'condizione di difficoltà economica' della vittima consiste in una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, o fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana; la 'condizione di difficoltà finanziaria' investe, invece, più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di riserve e di beni.'*

III. *'In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) le 'condizioni di difficoltà economica o finanziaria' della vittima (che integrano la materialità del reato) si distinguono dallo 'stato di bisogno' (che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p. comma 5 n. 3) perchè le prime consistono in una situazione meno grave (tale da privare la vittima di una piena libertà contrattuale, ma in astratto reversibile) del secondo (al contrario, consistente in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli).'*

IV. *'In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) le 'condizioni di difficoltà economica o finanziaria' della vittima (che integrano la materialità del reato) vanno valutate in senso oggettivo, ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato, e non meramente soggettivo, ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento ex post.'*

V. *'In tema di c.d. usura in concreto (art. 644 c.p. commi 1 e 3, seconda parte) il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione.'*

Sulla scorta di tutto quanto sopra illustrato emerge con inequivoca chiarezza come nel caso di specie ricorrano i presupposti della fattispecie incriminatrice di cui al comma 3 art. 644 cp.

Se così è, non può revocarsi in dubbio, che GLI INDICI FATTUALI sopra indicati sono, ad avviso di chi scrive, dimostrativi del DOLO dei funzionari che hanno posto in essere le relative operazioni in nome e per conto dell'Istituto Bancario di appartenenza .

Pertanto, la consapevolezza di aver applicato condizioni indebite al credito, soprattutto a titolo di USURA, avrebbe dovuto imporre ad i rappresentanti dell'Istituto, quantomeno, di ricalcolare l'esatto dare avere tra le parti fornendo una rappresentazione veritiera della realtà contabile. E' un dato di fatto che, ad oggi, il conto corrente della Inside srl laddove la Banca avesse operato i ristorni delle somme incamerate indebitamente a titolo di interessi ultralegali e usurari, oltre commissioni, altri oneri e spese, sarebbe dovuto essere in attivo.

Con l'ulteriore aggravio che laddove fosse restituito a chi scrive quanto indebitamente pagato, si sarebbero potuti tranquillamente fronteggiare debiti veri e legittimi e rendersi immune da aggressioni da parte di essi soggetti usurari che stanno portando impunemente ad estreme conseguenze i reati che è dato ritenere essi abbiano commesso in danno della della inside srl.

Ciò che emerge, quindi, da tutto quanto sopra esposto, è la chiara responsabilità dei rappresentanti della banca, soprattutto laddove si pensi al ruolo particolarmente qualificato di chi istituzionalmente è deputato all'erogazione del credito imporrebbe una condotta tesa alla "protezione" dell'utente bancario. Nell'odierna vicenda, invece, la posizione di forza dell'Istituto, è stata sempre e solo utilizzata per ottenere, a mezzo di strumenti consentiti dall'ordinamento, finalità illecite.

Si precisa che la Banca MPS ,nonostante gli atti illeciti praticati,quanto riportato nelle note della domanda di concordato,specificando i danni ingenti subiti oltre usura ed anatocismo da parte del MPS SPA , Ha votato negativo all'accettazione del concordato.

La condotta rappresentata, si ribadisce, ha, infatti, determinato il dissesto aziendale di una realtà solida e produttiva che forniva impiego a circa 400 unità, con le società collegate e pertanto si ritiene che essa abbia cagionato anche un danno all'intera economia locale con dirette ripercussioni anche all'erario, poiché, gli ex dipendenti risultano essere in mobilità ed in cassa integrazione da oltre quattro anni.

\*\*\*\*\*

Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede, pertanto, alla A.G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire, sulla scorta degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini, se i soggetti agenti, con il presente atto

denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile. Tanto premesso, i sottoscritti **Bolici Paolo** e **Libernini Beatrice**, come sopra meglio generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali **USURA**, sporgono con il presente atto formale

### DENUNCIA-QUERELA

contro i soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della **MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**, nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, chiedendo che si proceda nei loro confronti perché ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti.

Si chiede alla S.V. Ill. ma di voler acquisire presso i locali dell'Istituto di credito, tutti i documenti bancari inerenti i rapporti di credito intercorsi tra le parti, in particolare:

tutti i contratti e gli estratti conto completi, comprensivi di scalare dall'inizio del rapporto depositati presso la **MPS S.p.A. - filiale di Latina** concernenti:

1) Conto corrente ordinario n. **12184.16** (già **12174.70**) ed al quale risultano collegati i conti sbf nn. **12665Y, 12874J** e **12441Q** e da ultimo conto anticipi n. **383960.34** ed ed ogni altro documento inerente i citati rapporti o ad essi in varia guisa connessi o riferibili, compresi tutti i contratti di garanzia reale e personale.

Chiediamo di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art. 408 comma 2 c.p.p.), riservandoci di costituirci parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti.


Con riserva di integrazioni, memorie, produzioni ed indicazione di testimoni, si producono in copia:

- 1) Vista della **INSIDE S.R.L.**
- 2) Consulenza tecnica a firma del dott. Roberto Giansalvo C.C. ordinario 12184.16 e relativi allegati
- 3) Consulenza tecnica dott. Giansalvo C.C. ordinario 1227,67
- 4) Domanda di concordato preventivo
- 5) Segnalazione alla Centrale Rischi
- 6) Ricorso L.67
- 7) Asseverazione

Con Osservanza,

*Latina, 16.05.2016*

**Bolici Paolo**



**Libernini Beatrice**



Al Procuratore della Repubblica presso il  
TRIBUNALE DI VELLETRI ATTO DI  
DENUNCIA - QUERELA

PR. CURIA DELLA REPUBBLICA VELLETRI - UFF. REG. GE.
22 LUG 2015
PERVENUTO ALL'UFF.

I sottoscritti **Bolici Paolo** (C. F. BLCP LA50H27F592M), nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 e residente in Nettuno (Roma), alla Via S. Giacomo, n. 14, in proprio e in qualità di le gale rapp. te p. t. della **luside SRL in concordato preventivo omologato**, P. I. 04466821008, con sede ad Anzio (RM), via Goldoni n. 24, espone quanto segue (si allega visura della società, doc. 1)

e

**Beatrice Libernini** (C.F. LBRBRC51S68H501R), nata a Roma il 28/11/1951 e residente in Nettuno (RM) fideiussore espongono quanto segue.

I molteplici elementi di giudizio qui di seguito rappresentati inducono gli scriventi a ritenere di essere stati vittima di reiterate e sistematiche condotte delittuose -- **USURARIE** -- che hanno prodotto e stanno producendo danni gravi ed irreparabili alle proprie società ed ai beni immobili di proprietà personale, nonché danni sotto forma di mancati guadagni inerenti all'attività esercitata ed altri, come di seguito meglio precisati -- poste in essere dai soggetti in varia guisa riconducibili alla MPS SPA -- **FILIALE DI ANZIO**.

Si ritiene necessario anticipare sin d'ora che i fatti esposti concernono una **USURA SISTEMATICA**, che si è articolata nell'applicare e percepire somme indebite, per circa **630.000,00 euro** + usura soggettiva per complessivi **58.341,12 euro**, nell'assoluta consapevolezza dei soggetti agenti.

Esse condotte si sono estrinsecate, in buona sostanza, nell'applicazione di condizioni d. credito indebite - soprattutto per applicazione di interessi usurari, ultralegali e anatocistici - e successivamente nelle richieste di tali somme indebite, per come meglio appresso spiegato, accompagnate dalla minaccia che laddove lo scrivente e la società dal medesimo rappresentata, non si fossero risolti ad aderire alle loro anzidette ingiuste pretese, li avrebbero esclusi dall'accesso al credito (linfa vitale per un imprenditore), per il tramite dello strumento della segnalazione alla Centrale Rischi istituita presso la Banca d'Italia e/o comunque provveduto a recuperare gli asseriti crediti attraverso azioni esecutive.

Ma cosa ancor più sconvolgente è che le minacce, poi effettivamente poste in essere dai soggetti agenti facenti capo all'Istituto protagonista di questa vicenda, hanno ad oggetto crediti illeciti, NON ESISTENTI, per la maggior parte frutto di USURA, oltre che di indebita applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e della CSM e altre spese usuarie, della cui non debenza ed illiceità i medesimi soggetti agenti erano e sono pienamente consapevoli.

Ma si proceda con ordine.

\*\*\*

Per comprendere compiutamente la fattispecie occorre, a giudizio di chi scrive, illustrare in premessa chi è LA INSIDE SRL e chi è il suo rappresentante, che con il presente atto sporgono formale denuncia-querela quale persone offese e danneggiate dai relativi fatti di reato inferibili nella fattispecie appresso illustrata.

\*\*\*\*\*

La Inside srl vede l'inizio della propria attività, nel lontano 1993. Da allora, la società poté in breve tempo espandersi ed ampliare la propria struttura organizzativa ed operativa, riuscendo così ad acquisire importanti commesse raggiungendo una posizione di leader proprio settore. Essendo quindi a contatto anche con gruppi imprenditoriali di rilievo internazionale, aveva potuto prevedere, con largo anticipo, già nel 2004, che si sarebbe avuto un periodo di profonda crisi economica internazionale, con ricadute disastrose sul sistema produttivo. **Pertanto, la solidità di posizione che la società aveva come sopra negli anni conseguito è stata incrinata dalla crisi del settore che risulta a tutti essere solo una species del genus crisi economica nazionale in atto. Dette congiunture socio economiche hanno inevitabilmente obbligato la Inside srl, che ha sempre voluto e vuole esistere continuando a produrre ricchezza diffusa, a ricorrere agli interlocutori obbligati preposti al credito, che sono le banche.**

Pertanto, l'impresa detenesse un posizione leader nel mercato, come ulteriore garanzia al proprio sistema produttivo e per garantire l'occupazione dei propri addetti aveva convocato il ceto bancario, tra cui la MPS SPA- filiale di Anzio, con la quale la società aveva un rapporto più che consolidato, onde rappresentare il proprio piano operativo per il futuro aziendale e per chiederne il sostegno per investimenti sia in

campo nazionale che internazionale.

**Tanto la Inside srl ha fatto nella certezza di aver a che fare con soggetti, addirittura istituzionalmente, obbligatoriamente onesti .**

Certezza ostinatamente mantenuta fino a quando sono intervenuti pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione attestanti l'inopinato accertamento di pratiche sussunibili sub nomen iuris usura/anatocismo da parte delle banche.

Il dubbio, per la prima volta ingeneratosi alla luce di ciò, ha indotto lo scrivente a chiedere la verifica dei conti bancari della società. E' stata, insomma, la notizia di accertate illegalità ad opera delle banche che ha fatto dubitare delle reiterate rassicurazioni ammannite dai funzionari della MPS Spa ogniqualvolta il sottoscritto, per conto della Inside srl, reclamava condizioni di credito migliori. Questi gli hanno sempre detto che le condizioni di credito applicategli fossero non solo legittime ma addirittura le migliori praticabili. A tanto lo scrivente ha a lungo creduto, ma tanto non era vero, come risulta dalla consulenza tecnica di cui qui di seguito.

**Detto incarico è stato assegnato allo studio del dott. Roberto Giansalvo, accreditato di professionalità specifica indubbia**, il quale ha proceduto ad effettuare un conteggio prudentiale, vagliando anche l'ipotesi che i rapporti analizzati siano viziati da interessi ultralegali, spese ed oneri non pattuiti e da pratiche anatocistiche, non avendo a disposizione il contratto di apertura dei conti ordinari appresso indicati e comunque avendo a base un saldo che, risultante dalle scritture contabili della banca, deve ritenersi del tutto inidoneo a provare l'effettivo dato iniziale di partenza per il calcolo.

E' così emerso che la Inside srl ha patito interessi usurari ad opera della MPS spa -- filiale di Anzio, in relazione ad una serie di rapporti intrattenuti con il medesimo istituto di credito concernenti affidamenti in conto corrente e conti anticipi ad essi collegati e segnatamente .

In relazione al Conto corrente ordinario n . 12184. 16 (già 12174.70), e al quale risultano collegati i conti sbf nn . 12665Y, 12874J e 12441Q e da ultimo conto anticipi n . 383960 . 34 vi è stata l'applicazione di interessi usurari, ultralegali e anatocistici nonché oneri, CMS e spese indebite per complessivi euro 370 .415.85 (si deposita CTP redatta a cura del dott. Roberto Giansalvo, doc. 2).

Sempre da altra relazione a firma del dott. Giansalvo, in riferimento al Conto corrente ordinario n . 1227 .67 è altresì emerso l'applicazione di interessi, oneri, commissioni e spese indebite per un ammontare di euro 259. 935.24 (si deposita CTP redatta a cura del dott. Roberto Giansalvo, e usura soggettiva per euro 58.341.12 doc. 3).

Pertanto, è solo all'esito delle citate Consulenze Tecniche di parte che lo scrivente ha potuto verificare l'abnormità delle spese ed interessi illegittimamente imputati nell'erogazione del credito, che di fatto si sono risolti in una **USURA SISTEMATICA** che ha determinato la progressiva mancanza di liquidità facendo precipitare la Inside srl in una situazione vieppiù aberrante di **DISSESTO INDUSTRIALE** del complesso delle imprese dello scrivente fin quasi al fallimento, scongiurato per il momento solo dall'attivazione della procedura concordataria. Si sono così cagionati danni per **DECINE DI MILIONI** di euro. In particolare tale comportamento ha determinato l'esclusione brutale dal credito legale del sottoscritto e della Inside srl, con la conseguenza che l'attività in corso ha subito un improvviso arresto cagionando danni devastanti. Così, di fatto, è iniziato il declino dell'impresa, poiché il discredito lanciato nel sistema bancario non consentì più di operare con gli altri istituti di credito che, a loro volta, revocarono gli affidamenti, segnarono gli esponenti in Centrale Rischi e chiesero immediati rientri. Infatti, la posizione dominante della Banca, la sua forza coartante, era tale che essa ha sempre rifiutato ogni proposta di piano di rientro avanzata dalla Inside srl, esigendo l'integrale ed immediata corresponsione anche - quantomeno - dell'indebito. Nessuna proposta avanzata in tal senso dallo scrivente è mai stata presa in considerazione.

I rappresentanti della MPS spa, hanno sempre e comunque abusato della loro analitica conoscenza delle condizioni di difficoltà economica in cui versava la Inside srl, di cui

conoscevano lo stato di bisogno (avendo accesso alle segnalazioni in Centrale Rischi) che la costringeva a ricorrere al credito e alle condizioni illegittime dagli stessi imposte.

E' per questo che i rappresentanti dell'Istituto in questione non potevano non essere a conoscenza di essersi appropriati di tali ingiuste ed ingenti somme. Non è possibile, a giudizio di chi scrive, ritenere che tecnici del settore, in virtù del chiaro dettato della Legge 108/96 e dell'art. 644 c.p. che impongono di imputare nel calcolo del costo del denaro ogni onere ad esso collegato, non fossero consapevoli della illiceità di detto interesse e, dunque della clamorosa natura usuraria degli interessi da essi deliberatamente voluta e perseguita.

Non fosse altro che i criteri di calcolo adoperati dal CT di parte sono quelli imposti dall'art. 644 c. p. e dalla Legge 108 /96 e condivisi dalla più recente Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione Penale.

In particolare, si è potuto apprezzare che, a mezzo dell'utilizzo abnorme della Commissione di Massimo Scoperto, che è da ritenersi pacificamente quale voce di costo collegata all'effettivo utilizzo del denaro, in quanto, **NON E' PARAMETRATA ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI IN FAVORE DEL CORRENTISTA MA ALL'EFFETTIVO UTILIZZO DELLE SOMME STESSE<sup>1</sup>, I TASSI DI INTERESSE APPLICATI HANNO SFORATO LE SOGLIE DI RIFERIMENTO IN MANIERA PRESSOCHÉ SISTEMATICA.**

A seguito di quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione Penale, i rappresentanti degli istituti di credito non possono sensatamente invocare la contrarietà delle indicazioni di Banca d'Italia al fine di ritenere scriminata la propria condotta sul piano penale, poiché: *"... Appare pertanto illegittimo lo scorporo dal TEGM della CMS ai fini della determinazione del tasso usurario, INDIPENDENTEMENTE DALLE CIRCOLARI E ISTRUZIONI IMPARTITE*

<sup>1</sup> Cass. Penale Sez. II, Sentenza n. 12028 del 19.02.2010 : *"... Questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente..."*, pag. 14 - in senso conforme Cass. Pen. Sez. II, n. 28743 del 14.05.2010.

Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 46669/11 *"... In tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale di interesse (TEG) praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile..."*

*DALLA BANCA D'ITALIA AL RIGUARDO. In termini generali, quindi, l'ignoranza del tasso di usura da parte delle banche è priva di effetti e non può essere invocata quale scusante, trattandosi di ignoranza sulla legge penale (art. 5 c. p.)... ” (Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 46669/11). Se così è, non può revocarsi in dubbio, che GLI INDICATI FATTUALI sopra indicati sono, ad avviso di chi scrive, dimostrativi del DOLO dei funzionari che hanno posto in essere le relative operazioni in nome e per conto dell'Istituto Bancario di appartenenza.*

Pertanto, la consapevolezza di aver applicato condizioni indebite al credito, soprattutto a titolo di USURA, avrebbe dovuto imporre ad i rappresentanti dell'Istituto, quantomeno, di ricalcolare l'esatto dare avere tra le parti fornendo una rappresentazione veritiera della realtà contabile. E' un dato di fatto che, ad oggi, i conti correnti della Inside srl, laddove la Banca avesse operato i ristorni delle somme incamerate indebitamente a titolo di interessi usurari, oltre commissioni, altri oneri e spese, sarebbe dovuti essere in attivo.

Con l'ulteriore aggravio che laddove fosse restituito a chi scrive quanto indebitamente pagato, si sarebbero potuti tranquillamente fronteggiare debiti veri e legittimi e rendersi immune da aggressioni da parte di essi soggetti usurari che stanno portando impunemente ad estreme conseguenze i reati che è dato ritenere essi abbiano commesso in danno della società rappresentata dallo scrivente.

Cio' che emerge, quindi, da tutto quanto sopra esposto, è la chiara responsabilità dei rappresentanti della banca, soprattutto laddove si pensi al ruolo particolarmente qualificato di chi istituzionalmente è deputato all'erogazione del credito imporrebbe una condotta tesa alla "protezione" dell'utente bancario. Nell'odierna vicenda, invece, la posizione di forza dell'Istituto, è stata sempre e solo utilizzata per ottenere, a mezzo di strumenti consentiti dall'ordinamento, finalità illecite

La condotta rappresentata, si ribadisce, ha, infatti, determinato il dissesto societario di una realtà solida e produttiva.

\*\*\*\*\*

Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede, pertanto, alla A. G., con il presente atto

adita, di voler accertare e stabilire, sulla scorta degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini, se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile.

Tanto premesso, il sottoscritto Paolo Bolici, in proprio e in qualità di legale rappresentante della **Inside SRL in concordato preventivo omologato**, come sopra meglio generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali **USURA**, sporge con il presente atto formale

### DENUNCIA-QUERELA

contro i soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della **MPS Spa**, nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, chiedendo che si proceda nei loro confronti perché ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti.

Si chiede alla S. V. III. ma di voler acquisire presso i locali dell'Istituto di credito, tutti i documenti bancari inerenti i rapporti di credito intercorsi tra le parti, in particolare:

- Tutti i **contratti** e gli estratti conto completi, comprensivi di scalare dall'inizio del rapporto depositati presso la **MPS spa** concernenti:

Conto corrente ordinario n. 12184.16 (già 12174.70), e al quale risultano collegati i conti sbf nn. 126638, 12374j e 12441Q e da ultimo conto anticipi n. 383960.34 ed ogni altro documento inerente i citati rapporti o ad essi in varia guisa connessi o riferibili, compresi tutti i contratti di garanzia reale e personale;

- Conto corrente ordinario corrente ordinario n. 1227.67 ed ogni altro documento inerente i citati rapporti o ad essi in varia guisa connessi o riferibili, compresi tutti i contratti di garanzia reale e personale.

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art. 408 comma 2 c.p.p.), riservandoci di costituirci parte civile per il risarcimento dei

danni morali e materiali subiti .

Con riserva di integrazioni, memorie, produzioni ed indicazione di testimoni ; si  
producono in copia:

- 1) Visura della Inside srl;
  - 2) Consulenza tecnica a firma del dott. Roberto Giansalvo e relativi allegati inerente Conto corrente ordinario n . 12184 . 16 (già 12174 . 70), e al quale risultano collegati i conti sbf nn . 12665Y, 12874J e 12441Q e da ultimo conto anticipi n . 383960. 34;
  - 3) Consulenza tecnica a firma del dott. Roberto Giansalvo e relativi allegati inerente corrente ordinario n . 1227. 67;
  - 4) Attestazione L. 67; ;
  - 5) Centrale Rischi;
  - 6) Piano di Risanamento;
  - 7) Decreti Ministeriali.
- Con Osservanza.

Anzio, 23.07.2015


Bolici Paolo



Libernini Beatrice



Al Procuratore della Repubblica presso il  
TRIBUNALE DI LATINA  
ATTO DI DENUNCIA – QUERELA



I sottoscritti **Bolici Paolo** (C. F. BLCP LA50H27F592M), nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 e residente in Nettuno (Roma), alla Via S. Giacomo, n . 14, in proprio e in qualità di le gale rapp . te p . t . della **Inside SRL in concordato preventivo omologato**, P. I. 04466821008, con sede ad Anzio (RM), via Goldoni n . 24, espone quanto segue (si allega visura della società, doc . 1)

e

**Beatrice Libernini** (C.F. LBRBRC51S68H501R), nata a Roma il 28/11/1951 e residente in Nettuno (RM) fideiussore espongono quanto segue.

I molteplici elementi di giudizio qui di seguito rappresentati inducono gli scriventi a ritenere di essere stati vittima di reiterate e sistematiche condotte delittuose – **USURARIE** - che hanno prodotto e stanno producendo danni gravi ed irreparabili alle proprie società ed ai beni immobili di proprietà personale, nonché danni sotto forma di mancati guadagni inerenti all'attività esercitata ed altri, come di seguito meglio precisati - poste in essere dai soggetti in varia guisa riconducibili alla BANCA BPER(già BANCA POPOLARE DI APRILIA SPA) – FILIALE DI APRILIA.

Si ritiene necessario anticipare sin d'ora che i fatti esposti concernono una **USURA SISTEMATICA**, che si è articolata nell'applicare e percepire somme indebite, per circa 101.000,00 euro , nell'assoluta consapevolezza dei soggetti agenti .

Esse condotte si sono estrinsecate, in buona sostanza, nell'applicazione di condizioni di credito indebite - soprattutto per applicazione di interessi usurari, ultralegali e anatocistici - e successivamente nelle richieste di tali somme indebite, per come meglio appresso spiegato, accompagnate dalla minaccia che laddove lo scrivente e la società dal medesimo rappresentata, non si fossero risolti ad aderire alle loro anzidette ingiuste pretese, li avrebbero esclusi dall'accesso al credito (linfa vitale per un imprenditore), per il tramite dello strumento della segnalazione alla Centrale Rischi istituita presso la Banca d'Italia e/o comunque provveduto a recuperare gli asseriti crediti attraverso azioni esecutive.

Ma cosa ancor più sconvolgente è che le minacce, poi effettivamente poste in essere dai soggetti agenti facenti capo all'Istituto protagonista di questa vicenda, hanno ad oggetto crediti illeciti, NON ESISTENTI, per la maggior parte frutto di USURA, oltre che di indebita applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e della CSM e altre spese usurarie, della cui non debenza ed illiceità i medesimi soggetti agenti erano e sono pienamente consapevoli .

Ma si proceda con ordine. ,

\*\*\*

Per comprendere compiutamente la fattispecie occorre, a giudizio di chi scrive, illustrare in premessa chi è LA INSIDE SRL e chi è il suo rappresentante, che con il presente atto sporgono formale denuncia-querela quale persone offese e danneggiate dai relativi fatti di reato inferibili nella fattispecie appresso illustrata.

\*\*\*\*\*

La Inside srl vede l'inizio della propria attività, nel lontano 1993. Da allora, la società poté in breve tempo espandersi ed ampliare la propria struttura organizzativa ed operativa, riuscendo così ad acquisire importanti commesse raggiungendo una posizione di leader proprio settore. Essendo quindi a contatto anche con gruppi imprenditoriali di rilievo internazionale, aveva potuto prevedere, con largo anticipo, già nel 2004, che si sarebbe avuto un periodo di profonda crisi economica internazionale, con ricadute disastrose sul sistema produttivo. **Pertanto, la solidità di posizione che la società aveva come sopra negli anni conseguito è stata incrinata dalla crisi del settore che risulta a tutti essere solo una species del genus crisi economica nazionale in atto. Dette congiunture socio economiche hanno inevitabilmente obbligato la Inside srl, che ha sempre voluto e vuole esistere continuando a produrre ricchezza diffusa, a ricorrere agli interlocutori obbligati preposti al credito, che sono le banche.**

Pertanto, l'impresa detenesse un posizione leader nel mercato, come ulteriore garanzia al proprio sistema produttivo e per garantire l'occupazione dei propri addetti aveva convocato il ceto bancario, tra cui la BANCA BPER(già BANCA POPOLARE DI APRILIA)– filiale di Aprilia, con la quale la società aveva un rapporto più che consolidato, onde rappresentare il proprio piano operativo per il futuro aziendale e per

chiederne il sostegno per investimenti sia in campo nazionale che internazionale.

**Tanto la Inside srl ha fatto nella certezza di aver a che fare con soggetti, addirittura istituzionalmente, obbligatoriamente onesti.**

Certezza ostinatamente mantenuta fino a quando sono intervenuti pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione attestanti l'inopinato accertamento di pratiche sussumibili sub nomen iuris usura/anatocismo da parte delle banche.

Il dubbio, per la prima volta, ingeneratosi alla luce di ciò, ha indotto lo scrivente a chiedere la verifica dei conti bancari della società. E' stata, insomma, la notizia di accertate illegalità ad opera delle banche che ha fatto dubitare delle reiterate rassicurazioni ammannite dai funzionari della BANCA BPER (già BANCA POPOLARE DI APRILIA SPA) ogniqualvolta il sottoscritto, per conto della Inside srl, reclamava condizioni di credito migliori. Questi gli hanno sempre detto che le condizioni di credito applicategli fossero non solo legittime ma addirittura le migliori praticabili. A tanto lo scrivente ha a lungo creduto, ma tanto non era vero, come risulta dalla consulenza tecnica di cui qui di seguito.

**Detto incarico è stato assegnato allo studio del dott. Roberto Giansalvo, accreditato di professionalità specifica indubbia, il quale ha proceduto ad effettuare un conteggio prudenziale, vagliando anche l'ipotesi che i rapporti analizzati siano viziati da interessi ultralegali, spese ed oneri non pattuiti e da pratiche anatocistiche, non avendo a disposizione il contratto di apertura dei conti ordinari appresso indicati e comunque avendo a base un saldo che, risultante dalle scritture contabili della banca, deve ritenersi del tutto inidoneo a provare l'effettivo dato iniziale di partenza per il calcolo.**

✱

E' così emerso che la Inside srl ha patito interessi usurari ad opera della BANCA BPER(già BANCA POPOLARE DI APRILIA SPA)-- filiale di Aprilia, in relazione ad una serie di rapporti intrattenuti con il medesimo istituto di credito concernenti affidamenti in conto corrente e conti anticipi ad essi collegati e segnatamente .

In relazione al Conto corrente ordinario n . 121937, e al quale risultano collegati i conti sbf nn . 6058794,6058786,1059602 ,vi è stata l'applicazione di interessi usurari, ultralegali e anatocistici nonché oneri, CMS e spese indebite per complessivi euro 101.404,23(si deposita CTP redatta a cura del dott. Roberto Giansalvo, doc. 2).

Pertanto, è solo all'esito delle citate Consulenze Tecniche di parte che lo scrivente ha potuto verificare l'abnormità delle spese ed interessi illegittimamente imputati nell'erogazione del credito, che di fatto si sono risolti in una **USURA SISTEMATICA** che ha determinato la progressiva mancanza di liquidità facendo precipitare la Inside srl in una situazione vieppiù aberrante di **DISSESTO INDUSTRIALE** del complesso delle imprese dello scrivente fin quasi al fallimento, scongiurato per il momento solo dall'attivazione della procedura concordataria. Si sono così cagionati **danni per DECINE DI MILIONI di euro**. In particolare tale comportamento ha determinato l'esclusione brutale dal credito legale del sottoscritto e della Inside srl, con la conseguenza che l'attività in corso ha subito un improvviso arresto cagionando danni devastanti. Così, di fatto, è iniziato il declino dell'impresa, **poiché il discredito lanciato nel sistema bancario non consentì più di operare con gli altri istituti di credito che, a loro volta, revocarono gli affidamenti, segnarono gli esponenti in Centrale Rischi e chiesero immediati rientri**. Infatti, la posizione dominante della Banca, la sua forza coartante, era tale che essa ha sempre rifiutato ogni proposta di piano di rientro avanzata dalla Inside srl, esigendo l'integrale ed immediata corresponsione anche - quantomeno - dell'indebito. Nessuna proposta avanzata in tal senso dallo scrivente è mai stata presa in considerazione.

I rappresentanti della BANCA BPER(già BANCA POPOLARE DI APRILIA SPA), hanno sempre e comunque abusato della loro analitica conoscenza delle condizioni di difficoltà economica in cui versava la Inside srl, di cui conoscevano lo stato di bisogno (avendo accesso alle segnalazioni in Centrale Rischi) che la costringeva a ricorrere al credito e alle condizioni illegittime dagli stessi imposte.

E' per questo che i rappresentanti dell'Istituto in questione non potevano non essere a conoscenza di essersi appropriati di tali ingiuste ed ingenti somme.

Non è possibile, a giudizio di chi scrive, ritenere che tecnici del settore, in virtù del chiaro dettato della Legge 108/96 e dell'art. 644 c.p. che impongono di imputare nel calcolo del costo del denaro ogni onere ad esso collegato, non fossero consapevoli della illiceità di detto interesse e, dunque della clamorosa natura usuraria degli interessi da essi deliberatamente voluta e perseguita.

Non fosse altro che i criteri di calcolo adoperati dal CT di parte sono quelli imposti dall'art. 644 c. p. e dalla Legge 108 /96 e condivisi dalla più recente Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione Penale.

In particolare, si è potuto apprezzare che, a mezzo dell'utilizzo abnorme della Commissione di Massimo Scoperto, che è da ritenersi pacificamente quale voce di costo collegata all'effettivo utilizzo del denaro, in quanto, **NON E' PARAMETRATA ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI IN FAVORE DEL CORRENTISTA MA ALL'EFFETTIVO UTILIZZO DELLE SOMME STESSE<sup>1</sup>, i TASSI DI INTERESSE APPLICATI HANNO SFORATO LE SOGLIE DI RIFERIMENTO IN MANIERA PRESSOCHE' SISTEMATICA.**

A seguito di quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione Penale, i rappresentanti degli istituti di credito non possono sensatamente invocare la contrarietà delle indicazioni di Banca d'Italia al fine di ritenere scriminata la propria condotta sul piano penale, poiché: *"... Appare pertanto illegittimo lo scorporo dal TEGM della CMS ai fini della determinazione del tasso usurario, INDIPENDENTEMENTE DALLE CIRCOLARI E ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D'ITALIA AL RIGUARDO. In termini generali, quindi, l'ignoranza del tasso di usura da parte delle banche è priva di effetti e non può essere invocata quale scusante, trattandosi di ignoranza sulla legge penale (art. 5 c. p. )..."* (Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 46669/11). Se così è, non può revocarsi in dubbio, che GLI INDIC I FATTUALI sopra indicati sono, ad avviso di chi scrive, dimostrativi del DOLO dei

<sup>1</sup> Cass. Penale Sez. II, Sentenza n. 12028 del 19.02.2010 : *"... Questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito.*

*Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente..."*, pag. 14 - in senso conforme Cass. Pen. Sez. II, n. 28743 del 14.05.2010.

Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 46669/11 *"... In tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale di interesse (TEG) praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile..."*

funzionari che hanno posto in essere le relative operazioni in nome e per conto dell'Istituto Bancario di appartenenza.

**Pertanto, la consapevolezza di aver applicato condizioni indebite al credito, soprattutto a titolo di USURA, avrebbe dovuto imporre ad i rappresentanti dell'Istituto, quantomeno, di ricalcolare l'esatto dare avere tra le parti fornendo una rappresentazione veritiera della realtà contabile . E' un dato di fatto che, ad oggi, i conti correnti della Inside srl, laddove la Banca avesse operato i ristorni delle somme incamerate indebitamente a titolo di interessi usurari, oltre commissioni, altri oneri e spese, sarebbe dovuti essere in attivo .**

Con l'ulteriore aggravio che laddove fosse restituito a chi scrive quanto indebitamente pagato, si sarebbero potuti tranquillamente fronteggiare debiti veri e legittimi e rendersi immune da aggressioni da parte di essi soggetti usurai che stanno portando impunemente ad estreme conseguenze i reati che è dato ritenere essi abbiano commesso in danno della società rappresentata dallo scrivente.

Cio' che emerge, quindi, da tutto quanto sopra esposto, è la chiara responsabilità dei rappresentanti della banca, soprattutto laddove si pensi al ruolo particolarmente qualificato di chi istituzionalmente è deputato all'erogazione del credito imporrebbe una condotta tesa alla "protezione" dell'utente bancario . Nell'odierna vicenda, invece, la posizione di forza dell'Istituto, è stata sempre e solo utilizzata per ottenere, a mezzo di strumenti consentiti dall'ordinamento, finalità illecite .

**La condotta rappresentata, si ribadisce, ha, infatti, determinato il dissesto societario di una realtà solida e produttiva .**

\*\*\*\*\*

Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede, pertanto, alla A. G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire, sulla scorta degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini , se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque n e risultasse responsabile.

Tanto premesso, il sottoscritto Paolo Bolici, in proprio e in qualità di legale rappresentante della **Inside SRL in concordato preventivo omologato**, come sopra meglio generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali **USURA**, sporge con il presente atto formale

### **DENUNCIA-QUERELA**

contro i soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della **BANCA BPER (già BANCA POPOLARE DI APRILIA SPA)**, nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, chiedendo che si proceda nei loro confronti perché ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti.

Si chiede alla S. V. Ill. ma di voler acquisire presso i locali dell'Istituto di credito, tutti i documenti bancari inerenti i rapporti di credito intercorsi tra le parti, in particolare:

- Tutti i **contratti** e gli estratti conto completi, comprensivi di scalare dall'inizio del rapporto depositati presso la **BANCA BPER (già BANCA POPOLARE DI APRILIA SPA)**
- concernenti:
  - **Conto corrente ordinario n. 121937**, e al quale risultano collegati i conti sbf nn. 6058794,6058786,1059602, ed ogni altro documento inerente i citati rapporti o ad essi in varia guisa connessi o riferibili, compresi tutti i contratti di garanzia reale e personale;

Si chiede di essere informati dell'eventuale richiesta di archiviazione (art. 408 comma 2 c.p.p.), riservandoci di costituirci parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali subiti.

Con riserva di integrazioni, memorie, produzioni ed indicazione di testimoni; si producono in copia:

- 1) Visura della Inside srl;
- 2) Consulenza tecnica a firma del dott. Roberto Giansalvo e relativi allegati inerente Conto corrente ordinario n. 121937, e al quale risultano

collegati i conti sbf nn . 6058794,6058786,1059602

Con Osservanza.

Anzio, 10.08.2015

**Bolici Paolo**

Handwritten signature of Paolo Bolici in cursive script.

**Libernini Beatrice**

Handwritten signature of Beatrice Libernini in cursive script.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il TRIBUNALE DI LATINA**  
**ATTO DI DENUNCIA - QUERELA**

PROCURA PENALE  
IN REI TRIBUNALE DI LATINA  
L. 11/11/2011  
17/11/2011  
DIRETTORE AMM. VO  
DALLA CO. FORTE  
W. M. 29/11/2011

I sottoscritti, **Bolici Paolo** (C. F. BLCP LA50H27F592M), nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 e residente in Nettuno (RM), alla Via S. Giacomo, n. 14, in proprio e in qualità di legale rappresentante della **Inside SRL in concordato preventivo** omologato, (P. I. 04466821008), con sede ad Anzio (RM), via Goldoni n. 24, (si allega visura della società, doc. 1)

e

**Beatrice Libernini** (C.F. LBRBRC51S68H501R), nata a Roma il 28/11/1951 e residente in Nettuno (RM) fideiussore  
espongono quanto segue.

I molteplici elementi di giudizio qui di seguito rappresentati inducono gli scriventi a ritenere di essere stati vittima di reiterate e sistematiche condotte delittuose - **USURARIE** - che hanno prodotto e stanno producendo danni gravi ed irreparabili alle proprie società ed ai beni immobili di proprietà personale, nonché danni sotto forma di mancati guadagni inerenti all'attività esercitata ed altri, come di seguito meglio precisati - poste in essere dai soggetti in varia guisa riconducibili alla BNL SPA - FILIALE DI LATINA.

Si ritiene necessario anticipare sin d'ora che i fatti esposti concernono una **USURA SISTEMATICA**, che si è articolata nell'applicare e percepire somme indebite, per circa 640.000,00 euro, nell'assoluta consapevolezza dei soggetti agenti.

Esse condotte si sono estrinsecate, in buona sostanza, nell'applicazione di condizioni di credito indebite - soprattutto per applicazione di interessi usurari, ultralegali e anatocistici - e successivamente nelle richieste di tali somme indebite, per come meglio appresso spiegato, accompagnate dalla minaccia che laddove lo scrivente e la società dal medesimo rappresentata, non si fossero risolti ad aderire alle loro anzidette ingiuste pretese, li avrebbero esclusi dall'accesso al credito (linfa vitale per un imprenditore), per il tramite dello strumento della segnalazione alla Centrale Rischi istituita presso la Banca d'Italia e/o comunque provveduto a recuperare gli asseriti crediti attraverso azioni esecutive.

Minacce che poi effettivamente si sono concretizzate, essendo stato il sottoscritto e la sua società, letteralmente dalla mattina alla sera, segnalati alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia (oltre alle altre centrali rischi private) e quindi privati delle somme depositate presso l'Istituto.

Ma cosa ancor più sconvolgente è che le minacce, poi effettivamente poste in essere dai soggetti agenti facenti capo all'Istituto protagonista di questa vicenda, hanno ad oggetto crediti illeciti, NON ESISTENTI, per la maggior parte frutto di USURA, oltre che di indebita applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e della CSM e altre spese usurarie, della cui non debenza ed illiceità i medesimi soggetti agenti erano e sono pienamente consapevoli .

Ma si proceda con ordine.

Per comprendere compiutamente la fattispecie occorre, a giudizio di chi scrive, illustrare in premessa chi è LA INSIDE SRL e chi è il suo rappresentante, che con il presente atto sporgono formale denuncia-querela quale persone offese e danneggiate dai relativi fatti di reato inferibili nella fattispecie appresso illustrata.

La Inside srl vede l'inizio della propria attività, nel lontano 1993 . Da allora, la società poté in breve tempo espandersi ed ampliare la propria struttura organizzativa ed operativa, riuscendo così ad acquisire importanti commesse raggiungendo una posizione di leader proprio settore. Essendo quindi a contatto anche con gruppi imprenditoriali di rilievo internazionale, aveva potuto prevedere, con largo anticipo, già nel 2004, che si sarebbe avuto un periodo di profonda crisi economica internazionale, con ricadute disastrose sul sistema produttivo.

**Pertanto, la solidità di posizione che la società aveva come sopra negli anni conseguito è stata incrinata dalla crisi del settore che risulta a tutti essere solo una species del genus crisi economica nazionale in atto. Dette congiunture socio economiche hanno inevitabilmente obbligato la Inside srl, che ha sempre voluto e vuole esistere continuando a produrre ricchezza diffusa, a ricorrere agli interlocutori obbligati preposti al credito, che sono le banche.**

Pertanto, nonostante l'impresa detenesse una posizione leader nel mercato,

come ulteriore garanzia al proprio sistema produttivo e per garantire l'occupazione dei propri addetti aveva convocato il ceto bancario, tra cui la BNL SPA- filiale di Latina con la quale la società aveva un rapporto più che consolidato, onde rappresentare il proprio piano operativo per il futuro aziendale e per chiederne il sostegno per investimenti sia in campo nazionale che internazionale.

**Tanto la Inside srl ha fatto nella certezza di aver a che fare con soggetti, addirittura istituzionalmente, obbligatoriamente onesti .**

Certezza ostinatamente mantenuta fino a quando sono intervenuti pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione attestanti l'inopinato accertamento di pratiche sussumibili sub nomen iuris usura/anatocismo da parte delle banche.

Il dubbio, per la prima volta ingeneratosi alla luce di ciò, ha indotto lo scrivente a chiedere la verifica dei conti bancari della società. E' stata, insomma, la notizia di accertate illegalità ad opera delle banche che ha fatto dubitare delle reiterate rassicurazioni ammannite dai funzionari della BNL Spa ogni qualvolta il sottoscritto, per conto della Inside srl, reclamava condizioni di credito migliori . Questi gli hanno sempre detto che le condizioni di credito applicategli fossero non solo legittime, ma addirittura le migliori praticabili. A tanto lo scrivente ha a lungo creduto, ma tanto non era vero, come risulta dalla consulenza tecnica di cui qui di seguito .

**Detto incarico è stato assegnato allo studio del dott. Roberto Giansalvo, accreditato di professionalità specifica indubbia**, il quale ha proceduto ad effettuare un conteggio prudentiale, vagliando anche l'ipotesi che i rapporti analizzati siano viziati da interessi ultralegali, spese ed oneri non pattuiti e da pratiche anatocistiche, non avendo a disposizione il contratto di apertura dei conti ordinari appresso indicati e comunque avendo a base un saldo che, risultante dalle scritture contabili della banca, deve ritenersi del tutto inidoneo a provare l'effettivo dato iniziale di partenza per il calcolo.

E' così emerso che la Inside srl ha patito interessi usurari ad opera della BNL spa- filiale di Latina, in relazione ad una serie di rapporti intrattenuti con il medesimo istituto di credito concernenti affidamenti in conto corrente e conti anticipi ad essi collegati e segnatamente .

In relazione al Conto corrente ordinario CORRENTE ORDINARIO N. 137, al quale sono collegati il CONTO SBF N. 280134, CONTO SBF N. 280146, CONTO SBF N. 280507, CONTO SBF N. 280550, CONTO SBF N. 280555, CONTO SBF N. 280558, CONTO SBF N. 280562, CONTO SBF N. 280564, CONTO SBF N. 280571, CONTO SBF N. 280580 e CONTO SBF N. 280588 , vi è stata l'applicazione di interessi usurari, ultralegali e anatocistici nonché oneri, CMS e spese indebite per complessivi euro 555.944,26 usura oggettiva ed euro 94.309,23 usura soggettiva rilevata nel periodo dal IV trimestre 2009 al 2011 rilevate sui conti correnti sopra citati, come dettagliato nella perizia allegata (si deposita CTP redatta a cura del Dott. Roberto Giansalvo, doc.2). Si precisa, inoltre, che la sopravvenuta crisi economica della Inside srl ha costretto la stessa ad accedere al credito senza trattazione, la banca ne ha tratto benefici applicando condizioni sproporzionate considerato anche le garanzie ricevute, **usura in concreto** (art.644 III comma c.p., Cass. Pen. n. 18778 del 07/05/2014).

Pertanto, è solo all'esito delle citate Consulenze Tecniche di parte che lo scrivente ha potuto verificare l'abnormità delle spese ed interessi illegittimamente imputati nell'erogazione del credito, che di fatto si sono risolti in una **USURA SISTEMATICA** che ha determinato la **progressiva mancanza di liquidità** facendo precipitare la Inside srl in una situazione vieppiù aberrante di **DISSESTO INDUSTRIALE** del complesso delle imprese dello scrivente fin quasi al fallimento della stessa Inside srl, scongiurato per il momento solo dall'attivazione della procedura concordataria . Si sono così cagionati **danni per DECINE DI MILIONI di euro**. In particolare tale comportamento ha determinato l'esclusione brutale dal credito legale del sottoscritto e della Inside srl, con la conseguenza che l'attività in corso ha subito un improvviso arresto cagionando danni devastanti . Così, di fatto, è iniziato il declino dell'impresa, **poiché il discredito lanciato nel sistema bancario non consentì più di operare con gli altri istituti di credito che, a loro**

volta, revocarono gli affidamenti, segnalavano gli esponenti in Centrale Rischi e chiesero immediati rientri (doc.3). Infatti, la posizione dominante della Banca, la sua forza coartante, era tale che essa ha sempre rifiutato ogni proposta di piano di rientro avanzata dalla Inside srl, esigendo l'integrale ed immediata corresponsione anche -quantomeno - dell'indebito. Nessuna proposta avanzata in tal senso dallo scrivente e mai presa in considerazione.

I rappresentanti della BNL spa, hanno sempre e comunque abusato della loro analitica conoscenza delle condizioni di difficoltà economica in cui versava la Inside srl, di cui conoscevano lo stato di bisogno (avendo accesso alle segnalazioni in Centrale Rischi) che la costringeva a ricorrere al credito e alle condizioni illegittime dagli stessi imposte.

È per questo che i rappresentanti dell'Istituto in questione non potevano non essere a conoscenza di essersi appropriati di tali ingiuste ed ingenti somme. Non è possibile, a giudizio di chi scrive, ritenere che tecnici del settore, in virtù del chiaro dettato della Legge 108/96 e dell'art. 644 c.p. che impongono di imputare nel calcolo del costo del denaro ogni onere ad esso collegato, non fossero consapevoli della illiceità di detto interesse e, dunque della clamorosa natura usuraria degli interessi da essi deliberatamente voluta e perseguita.

Non fosse altro che i criteri di calcolo adoperati dal CT di parte sono quelli imposti dall'art. 644 c. p. e dalla Legge 108 /96 e condivisi dalla più recente Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione Penale.

In particolare, si è potuto apprezzare che, a mezzo dell'utilizzo abnorme della Commissione di Massimo Scoperto, che è da ritenersi pacificamente quale voce di costo collegata all'effettivo utilizzo del denaro, in quanto, **NON È PARAMETRATA ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI IN FAVORE DEL CORRENTISTA MA ALL'EFFETTIVO UTILIZZO DELLE SOMME STESSE<sup>1</sup>, i TASSI DI INTERESSE APPLICATI HANNO SFORATO LE**

<sup>1</sup> Cass. Penale Sez. II, Sentenza n. 12028 del 19.02.2010 : "...Questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito.

Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacchè ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tener la a

## SOGLIE DI RIFERIMENTO IN MANIERA PRESSOCHE' SISTEMATICA .

A seguito di quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione Penale, i rappresentanti degli istituti di credito non possono sensatamente invocare la contrarietà delle indicazioni di Banca d'Italia al fine di ritenere discriminata la propria condotta sul piano penale, poiché: "... Appare pertanto illegittimo lo scorporo dal TEGM della CMS ai fini della determinazione del tasso usurario, **INDIPENDENTEMENTE DALLE CIRCOLARI E ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D'ITALIA AL RIGUARDO.** In termini generali, quindi, l'ignoranza del tasso di usura da parte delle banche è priva di effetti e non può essere invocata quale scusante, trattandosi di ignoranza sulla legge penale (art. 5 c. p. )... " (Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 46669/11). Se così è, non può revocarsi in dubbio, che GLI INDICI FATTUALI sopra indicati sono, ad avviso di chi scrive, dimostrativi del DOLO dei funzionari che hanno posto in essere le relative operazioni in nome e per conto dell'Istituto Bancario di appartenenza .

Pertanto, la consapevolezza di aver applicato condizioni indebite al credito, soprattutto a titolo di USURA, avrebbe dovuto imporre ad i rappresentanti dell'Istituto, quantomeno, di ricalcolare l'esatto dare avere tra le parti fornendo una rappresentazione veritiera della realtà contabile . E' un dato di fatto che, ad oggi, i conti correnti della Inside srl, laddove la Banca avesse operato i ristorni delle somme incamerate indebitamente a titolo di interessi usurari, oltre commissioni, altri oneri e spese, sarebbe dovuti essere in attivo .

Con l'ulteriore aggravio che laddove fosse restituito a chi scrive quanto indebitamente pagato, si sarebbero potuti tranquillamente fronteggiare debiti veri e legittimi e rendersi immune da aggressioni da parte di essi soggetti usurari che stanno portando impunemente ad estreme conseguenze i reati che è dato ritenere essi abbiano commesso in danno della società rappresentata dallo scrivente .

---

disposizione del cliente..." , pag. 14 - in senso conforme Cass. Pen. Sez. II, n. 28743 del 14.05.2010.  
Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 46669/11 "... In tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale di interesse (TEG) praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile..." .

Ciò che emerge, quindi, da tutto quanto sopra esposto, è la chiara responsabilità dei rappresentanti della banca, soprattutto laddove si pensi al ruolo particolarmente qualificato di chi istituzionalmente è deputato all'erogazione del credito imporrebbe una condotta tesa alla "protezione" dell'utente bancario. Nell'odierna vicenda, invece, la posizione di forza dell'Istituto, è **stata sempre e solo utilizzata per ottenere, a mezzo di strumenti consentiti dall'ordinamento, finalità illecite** .

**La condotta rappresentata, si ribadisce, ha, infatti, determinato il dissesto societario di una realtà solida e produttiva .**

\*\*\*\*\*

Alla luce di tutto quanto rappresentato, si chiede, pertanto, alla A. G., con il presente atto adita, di voler accertare e stabilire, sulla scorta degli indici fattuali sopra illustrati e della documentazione allegata, oltre a quelli rinvenibili all'esito delle indagini , se i soggetti agenti, con il presente atto denunciati e querelati, si siano resi responsabili di fatti di reato tutti ravvisandi nella fattispecie concreta e per il caso di accertamento di responsabilità di punire chiunque ne risultasse responsabile.

Tanto premesso, i sottoscritti Paolo Bolici, in proprio e in qualità di legale rapp . te p . t e Beatrice Libernini, Fideiussore, della **Inside SRL in concordato preventivo omologato**, come sopra meglio generalizzati, ravvisando nella fattispecie sopraesposta gli estremi di diversi reati, tra i quali **USURA**, sporge con il presente atto formale

#### **DENUNCIA-QUERELA**

contro i soggetti a cui le sopra estese condotte illecite sono ascrivibili e facenti parte della **BNL Spa**, nonché contro chiunque altro verrà ritenuto penalmente responsabile, chiedendo che si proceda nei loro confronti perché ne sia accertata la penale responsabilità per tutti i reati che si riterrà di individuare nei fatti sopra esposti .

Si chiede alla S . V. Ill . ma di voler acquisire presso i locali dell'Istituto di credito, tutti i documenti bancari inerenti i rapporti di credito intercorsi tra le parti, in particolare:

- tutti i **contratti** e gli estratti conto completi, comprensivi di scalare dall'inizio del rapporto depositati presso la **BNL spa** concernenti: